



for a living planet

**WWF Italia
Lombardia**
Via Tommaso da Cazzaniga, snc
interno giardini comunali
20121 Milano

Tel: 02831331
Fax: 0283133202
e-mail: lombardia@wwf.it
sito: www.wwf.it

Milano, 14 aprile 2017

Comune di Barzio
Sede

comune.barzio.lc@halleycert.it

ufficiotecnico@comune.barzio.lc.it

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio
mbac-sr-lom@mailcert.beniculturali.it
maria.mimmo@beniculturali.it

Provincia di Lecco
Sede

provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

OSSERVAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46/ C.C. del 21/12/2016 AVENTE AD OGGETTO ADOZIONE VARIANTE AL P.G.T. RELATIVA AL PLIS DI BARZIO DENOMINATO: "PLIS DI BARZIO DAL FONDOVALLE ALLE OROBIE"

La scrivente Associazione

- che già ha partecipato anche per il tramite della propria articolazione WWF Lecco ad un procedimento di SUAP avente ad oggetto "realizzazione di deposito attrezzature agricole con annesso fabbricato adibito ad uffici dell'attività agricola in via Fornaci Merlo – via Pratobuscante ai mappali n. 4572-4573 di Barzio (procedimento Suap)" con osservazioni critiche dirette a sollecitare il diniego del rilascio di titoli abilitativi all'edificazione nel fondo valle intatto ed oggetto di protezione programmata nell'ambito dell'istituendo PLIS;
- con la presente nota intende muovere un rilievo formale avverso le previsioni della citata deliberazione, nella parte in cui nelle disposizioni attuative del PDR, **all'art. 44 bis (Parco Locale d'Interesse Sovracomunale di Barzio dal fondo valle alle Orobie), commi 3 e 4**, e nelle tavole correlate, mediante l'apposizione di un asterisco posto in corrispondenza

Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado dell'ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura.

Registrato come:
WWF Italia
Via Po, 25/c
00198 Roma

Cod.Fisc. 80078430586
P.IVA IT 02121111005



100% recycled paper

Ente morale riconosciuto con
D.P.R. n.493 del 4.4.74.

Schedario Anagrafe Naz.le
Ricerche N. H 1890ADZ.

O.N.G. idoneità riconosciuta
con D.M. 2005/337/000950/5
del 9.2.2005 – ONLUS di
diritto



for a living planet®

di due aree private oggetto di domande dirette all'edificazione, pone in essere a favore dei proprietari delle stesse una "salvaguardia" al contrario: ed infatti, lungi dal mantenere il territorio insuscettibile di ogni trasformazione sino all'approvazione della variante - che ha lo scopo di proteggerlo evitando appunto che i valori naturalistici e paesaggistici propri della tutela del PLIS finalmente giunto al varo – salvaguarda invece il privato e l'edificazione, e non i valori ambientali.

L'articolato di cui ai citati commi 3, Disciplina specifica degli ambiti agricoli strategici – che evidenzia il valore ecosistemico straordinario del pianoro di fondovalle, anche ai fini della continuità e connettività ecologica e 4, Elementi di salvaguardia rispetto a procedimenti autorizzativi in essere, dell'art. 44 bis dedicato al PLIS, sono invero stridente collisione.

Non si ritiene possibile, legittimo ma prima ancora non razionale nè giustificato sotto il profilo della finalità della sostenibilità ambientale della pianificazione, che la vincolistica dettata a protezione dei siti inclusi nel PLIS sia del tutto "sospesa" a favore di privati che hanno in corso procedure che, come nel caso citato sopra, non sono state contenute nei tempi di legge, hanno visto intervenire ben due dinieghi della Soprintendenza, osservazioni critiche anche da parte di questa associazione, e sono state tenute artatamente in vita e prolungate, in difformità dai canoni del giusto procedimento ambientale, unicamente per favorire una proprietà privata tesa all'edificazione, e non già per tutelare il bene comune del paesaggio dell'ambiente.

La salvaguardia è infatti nozione giuridicamente riferibile agli effetti della pianificazione, sia territoriale che paesaggistica, che risponde a due regole: bloccare tutte le pratiche pendenti che potrebbero pregiudicare le finalità di tutela e di regolazione in corso di valutazione da parte dell'amministrazione pubblica, per riaprirne il riesame a disciplina consolidata; mantenere fermo il principio *tempus regit actum*, per cui in ogni caso ogni procedimento va concluso sulla base delle norme, anche urbanistiche, in vigore all'epoca del suo esame, da cui la vigenza della variante adottata e la necessità che essa fosse applicata a tutti i cittadini e a tutto il territorio, senza vistose eccezioni e deroghe insuscettibili di ogni giustificazione.

A livello normativo, la salvaguardia è disciplinata dal comma 3 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per cui in caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda.

Si tratta di una misura di salvaguardia che sospende gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici. Essa non ha peraltro efficacia decorsi:



for a living planet

- tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico;
- ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.

In tal senso si è espresso, quanto a ratio dell'istituto, ad esempio, in modo chiarissimo TAR Campania, Napoli, con la sentenza 5871/13: la misura di salvaguardia prevista dal Testo Unico per l'edilizia, è strumento diretto ad evitare che, nelle more del procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione, le richieste dei privati, fondate su una pianificazione ritenuta non più attuale, finiscano per alterare profondamente la situazione di fatto e, di conseguenza, per pregiudicare definitivamente proprio gli obiettivi generali cui invece è finalizzata la programmazione urbanistica generale.

Analogamente si è pronunciata anche con sentenza 102/13 la Corte Costituzionale, ribadendo come si tratti di principio fondamentale dettati dalla legislazione statale in materia di governo del territorio.

E ancora, è stato affermato che tale sistema (salvaguardia di durata limitata/inefficacia) è diretto ad evitare la presenza di piani adottati che producano effetti attraverso misure di salvaguardia senza però che l'assetto urbanistico del territorio sia stato stabilmente assicurato tramite la definitiva approvazione del Piano. Così da ultimo TAR Lombardia, Brescia, 29/2017.

Ad avviso della scrivente associazione il principio di salvaguardia normativo è stato alterato, con violazione della par condicio, del principio di non discriminazione di derivazione comunitaria, e della ratio di tutela pubblica e non privata a cui assolve, in quanto ad alcuni soggetti soltanto è stata assicurata una sostanziale impunità normativa ed urbanistica, un lasciapassare idoneo a consentire, su base personale (addirittura con un asterisco e non con una norma generale ed astratta) il perfezionamento di iter procedurali edilizi in corso, di sapore speculativo in quanto suscettibili di altre localizzazioni (il territorio pullula di capannoni vuoti), in violazione della regola generale della sospensione dei procedimenti e della salvaguardia territoriale e paesaggistica.

Con il risultato, illegittimo, opaco e in deviazione dal modello legale, di una salvaguardia, si ripete, della speculazione edilizia in progetto rispetto alla salvaguardia dei valori ambientali e della corretta ed uniforme pianificazione territoriale e paesaggistica: non si vede infatti perché i valori di cui all'art. 3, riferiti anche agli ambiti asteriscati, siano stati previsti come destinati ad entrare in vigore non già all'adozione del piano, come vuole la legge, ma solo alla sua approvazione.



for a living planet®

Tale anomalia, unitamente alla artificiosa protrazione dell'iter delle conferenze di servizi, si chiede venga emendata attraverso **la soppressione della previsione dell'art. 44 bis (Parco Locale d'Interesse Sovracomunale di Barzio dal fondovalle alle Orobie), comma 4 delle disposizioni attuative del PDR citato, ovvero la soppressione di detta deroga:**

“4. Elementi di salvaguardia rispetto a procedimenti autorizzativi in essere

Sono fatti salvi, fino alla loro conclusione, i procedimenti autorizzativi in essere alla data di adozione delle presenti norme, contraddistinti in cartografia con il simbolo () asterisco e catastalmente individuati ai mappali n.ri 4572-4573 Cens. Amm. di Barzio Fg. 19 ed ai mappali nn. 1209-2696 Cens. Amm. di Barzio Fg. 19, alla conclusione dei quali, fatto salvo quanto autorizzato, le aree interessate, ivi comprese le eventuali varianti sostanziali del procedimento autorizzativo in essere, si uniformeranno alla disciplina di zona di riferimento vigente, e la presente norma andrà a decadere”.*

La presente viene inviata anche alle autorità competenti per l'esercizio dei relativi poteri di vigilanza e controllo. Ci si riserva ogni altra e più opportuna azione, anche all'esito del procedimento di pianificazione.

Distinti saluti

Avv. Paola Brambilla
Delegata WWF Italia per la Lombardia



WWF

for a living planet